

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- Immediatamente esecutiva dal _____ Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1843 del 10 LUG. 2020

DIREZIONE: U.O.C. RISORSE UMANE

OGGETTO: avviso pubblico per la stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, commi 1, 10, 11 e 11bis, del D. Lgs. n. 75/2017, di n. 7 Collaboratori professionali sanitari fisioterapisti – ammissione/esclusione candidati. Approvazione graduatoria e assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 3 Collaboratori professionali sanitari fisioterapisti in possesso dei requisiti richiesti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Giuseppe Migliore

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.S.

"TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE"

Dr.ssa Maria Schininà

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dr.ssa Maria Sigona

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il _____

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.	C.P.	F d.Vinc.	S.Pass.
------	------	-----------	---------

Denominazione _____

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 10 LUG. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Sig. Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dieli quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. Lgs. n. 502/1992, e s.m.i.;

Vista la L. R. n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Viste le delibere n. 1980/2017, n. 614/2018, n. 689/2018, n. 1588/2018, n. 1731/2018, n. 1894/2018 e n. 129/2019 con le quali, nel recepire le prescrizioni regionali, si è rideterminata la dotazione organica di questa ASP, adeguandola al tetto di spesa di cui al D.A. 1380/2015.

Visto il Decreto Assessoriale dell'11 gennaio 2019 di "Adeguamento della rete ospedaliera al DM 2 aprile 2015, n. 70".

Vista la delibera n. 719 del 12/03/2019, con la quale si è proceduto al recepimento del citato Decreto Assessoriale.

Vista la delibera n. 2949 del 6/12/2019, con la quale è stato rimodulato il Piano del Fabbisogno Triennale delle Assunzioni di Personale 2019/2021, di cui alle precedenti delibere n. 2786 dell'8/11/2019, n. 1306 del 16/05/2019 e n. 1666 del 26/6/2019.

Visto il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Richiamato l'art. 20 del citato decreto legislativo, disciplinante il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, il quale al comma 1 così dispone:

1. *Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione ... b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione. c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.*

Richiamata la Circolare esplicativa n. 3 emanata in data 23/11/2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale si forniscono indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nel predetto D.Lgs. n. 75/2017, chiarendo che "i primi due commi dell'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 costituiscono i due pilastri portanti della possibilità che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale" ed in particolare, il comma 1 consente l'assunzione a tempo indeterminato del "personale che sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione".

Che la sopracitata circolare del Ministero n. 3/2017 chiarisce, relativamente al requisito di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, che gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale

Viste le circolari Assessoriali Regione Sicilia n. 5824 del 23-01-2018, n. 13632 del 16-02-2018, n. 15331 del 21/02/2018, n. 42238 del 31-05-2018.

Vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160, rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata sulla G.U.R.I. in data 30 dicembre 2019.

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

Dare atto che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze per il profilo di Collaboratore professionale sanitario fisioterapista (29/06/2020), sono pervenute n. 4 istanze di partecipazione, i cui nominativi sono riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Accertato che, dei candidati che hanno presentato istanza, sulla scorta dell'istruttoria dell'ufficio proponente, come da autocertificazioni degli stessi, risultano essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1, 10, 11 e 11bis, D. Lgs n.75/2017, i candidati di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Escludere dalla procedura di stabilizzazione i candidati di cui all'allegato "C", parte integrante del presente atto, in quanto non in possesso dei requisiti per la stabilizzazione per le motivazioni a fianco di ciascun candidato indicate.

Approvare la graduatoria per la copertura di n. 7 posti di Collaboratore professionale sanitario fisioterapista, di cui all'allegato "D", parte integrante e sostanziale del presente atto.


Procedere alla stipula dei contratti a tempo indeterminato con i Collaboratori professionali sanitari fisioterapisti utilmente collocati nella graduatoria, previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

Dare atto che la copertura dei posti mediante procedura di stabilizzazione risulta coerente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale (2019/2021), di cui alla delibera in narrativa indicata, rientra nel tetto di spesa fissato dal D.A. n° 1380/2015 e comporta una riduzione di incarichi a tempo determinato con una conseguente riduzione della spesa per il personale a tempo determinato, motivo per il quale ne viene dichiarata l'immediata esecutività.

Trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Regionale della Salute.


IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Richiamato l'art. 1, comma 466, della citata legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha stabilito, all'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, dopo il comma 11, è introdotto l'art. 11 bis il quale statuisce che *“allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico –professionale e infermieristico, dirigenziale e non, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1 lettera c) e al comma 2, lettera b) è stabilito alla data del 31 dicembre 2019”*.

Richiamato, altresì, il comma 468 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale prevede che *“all'articolo 20, comma 10, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole “personale medico, tecnico-professionale e infermieristico” sono sostituite dalle seguenti “personale dirigenziale e non dirigenziale”, le parole: 31 dicembre 2018 sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2019” e le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2020”*.

Vista la Circolare applicativa dell'Assessorato Regionale della Salute prot. n. 2071 del 16-01-2020, in materia di stabilizzazione del personale precario dirigenziale e non, appartenente al Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del D. Lgs. n.75/2017, per come modificato dalla Legge n. 160 del 27-12-2019, che ha fornito un'ampia e precisa spiegazione delle modifiche apportate dalla Legge n. 160/2019 alla norma contenuta nell'art. 20 della Legge Madia, disponendo che *“le Aziende Sanitarie provvedono ad una puntuale ed analitica ricognizione sia del personale beneficiario della posticipazione del termine per la maturazione del requisito di anzianità di servizio al 31.12.2019 che alla platea del personale dirigenziale e non, come indicata dalla nuova formulazione del comma 10 dell' art. 20 del D. Lgs. n.75/2017, tenendo conto anche dei soggetti di cui all'art. 15 septies D. Lgs. n. 502/1992, anch'essi destinatari delle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 20 comma 1, nominati all'esito di procedure selettive, anche solo per titoli e colloquio. Tale personale deve essere ricompreso tra la platea dei soggetti da stabilizzare non sussistendo ragioni ostative a tale possibilità”*.

Rilevato che, con successiva legge n. 8 del 28/02/2020, ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”* pubblicata sulla G.U.R.I. n. 51 del 29/02/2020 ed entrata in vigore dal 01/03/2020, è stata disposta, in sede di conversione, la modifica all'art. 1 del medesimo decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, inserendo, fra l'altro, il comma 1-bis di seguito riportato: *“All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”*.

Dato atto che l'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Servizio 1 *“Personale S.S.R. – Dipendente e convenzionato”* con nota prot. n. 2071 del 16/01/2020, allegata al presente provvedimento, ha emanato relativa circolare applicativa in materia di stabilizzazione del personale precario, dirigenziale e non, appartenente al Servizio Sanitario Regionale, ai sensi del D.lgs. n. 75/2017, per come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, all'uopo specificando che, con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, *“..il legislatore ha previsto il diritto alla stabilizzazione (nella sua accezione di assunzione diretta a tempo indeterminato) per i soggetti che avessero maturato un periodo di servizio – al 31 dicembre 2017 – leggasi ora 31 dicembre 2020 – a tempo determinato presso l'Amministrazione che procede all'assunzione di almeno tre anni, anche non continuativi, alle dipendenze della medesima Pubblica Amministrazione*.

Rilevato che, così come precisato dalla citata circolare applicativa emanata dall'Assessorato Regionale della Salute, il comma 10 dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017, come modificato dal richiamato art. 1, comma 468, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, *ha previsto che tutto il campo della Dirigenza e del Comparto Sanitaria, Tecnico professionale e Amministrativa del S.S.R., è incluso all'interno dei beneficiari dei processi di stabilizzazione con contestuale onere degli Enti e delle Aziende del S.S.R. di operare ogni ricognizione necessaria ad individuare i soggetti in possesso dei requisiti e procedere alle loro stabilizzazioni*.

Dato atto che, in attuazione delle disposizioni normative e degli indirizzi di politica sanitaria regionale sopra richiamati, questa Azienda ha pubblicato, in data 22/01/2020, sul proprio sito internet aziendale, sezione amministrazione trasparente – bandi di concorso – relativo *avviso per la ricognizione del personale dirigenziale e non in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1, 2, 10, 11 e 11 bis, del D. Lgs. n. 75/2017, come modificato ed integrato dall'art. 1, commi 466 e 468 della legge n. 160 del 27/12/2019*, invitando il personale interessato alle procedure di stabilizzazione in argomento ad inoltrare apposita domanda di partecipazione alla ricognizione entro il 03/02/2020.

Dato atto che con delibera n. 1118 del 17/04/2020 e successiva rettifica di cui alla delibera n. 1266 del 30/04/2020 è stato indetto avviso per la stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D. Lgs. citato, per la copertura di n. 181 di vari profili, di cui n. 7 per il profilo di Collaboratore professionale sanitario fisioterapista.

Dato atto che l'estratto dell'avviso è stato pubblicato sulla GURS n. 7 del 29/05/2020, sul quotidiano "La Sicilia" di domenica 21 giugno 2020 e sull'area Amministrazione Trasparente del sito aziendale.

Richiamati il comma 18 dell'articolo 9 della Legge 20.5.1985 n. 207 e l'art 108 e seguenti del CCNL dell'area Sanità triennio 2016-2018.

Accertato che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze per il profilo di Collaboratore professionale sanitario fisioterapista sono pervenute n. 4 istanze di partecipazione, i cui nominativi sono riportati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Richiamato l'art. 20, comma 11, D. Lgs n. 75/2017, ai sensi del quale le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

Rilevato che, ai sensi del comma 11 bis dell'art.20 del D. Lgs n. 75/2017 e s.m.i, per il personale medico, tecnico - professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31/12/2022. Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1 lettera c) e al comma 2 lettera b) è stabilito alla data del 31/12/2019.

Accertato che dei candidati che hanno presentato istanza, sulla scorta dell'istruttoria dell'ufficio proponente, come da autocertificazioni, risultano essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la stabilizzazione ai sensi del comma 1, 10, 11 e 11bis, art. 20, D. Lgs n.75/2017, i candidati di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Accertato, sulla base dell'istruttoria condotta dall'ufficio proponente, che i candidati di cui all'allegato "C" non sono in possesso dei requisiti per essere ammessi alla stabilizzazione per le motivazioni a fianco degli stessi riportate.

Ritenuto di dover approvare la graduatoria per la copertura di n.7 posti di Collaboratore professionale sanitario fisioterapista allegato "D", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto pertanto di poter procedere alla stabilizzazione di n. 3 Collaboratore professionale sanitario fisioterapista, i cui nominativi sono indicati nell'allegato "D" - graduatoria, con inquadramento degli stessi a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario fisioterapista, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e previo accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente e di quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

Che la copertura dei citati posti mediante la procedura di stabilizzazione, risulta coerente con la programmazione triennale del fabbisogno del personale (2019/2020/2021) di cui alle sopracitate delibere e al tetto di spesa fissato dal D.A. n° 1380/2015, comporta una corrispondente riduzione degli incarichi a tempo determinato attualmente conferiti e quindi una riduzione della spesa per il personale a tempo determinato.

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n. 639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario per quanto di competenza.